

COMUNI DEL CHIANTI SENESE
Provincia di Siena

**REGOLAMENTO PER LE ASSEGNAZIONI DI ALLOGGI PER
SITUAZIONI DI EMERGENZA ABITATIVA**

PRINCIPI GENERALI

Art.1

Oggetto e finalità

1 Il presente regolamento disciplina l'assegnazione e le modalità di gestione degli alloggi nella disponibilità delle Amministrazioni comunali del Circondario del Chianti Senese riuniti in forma associata per far fronte ad emergenze abitative per cittadini o famiglie residenti sul territorio del Circondario, comprese le giovani coppie ed i nuclei monoparentali;

2. per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma precedente, all'ufficio addetto alla gestione associata sono attribuite le competenze amministrative e decisorie in ordine all'accesso degli utenti ai servizi e agli interventi.

Art. 2

Tipologia delle abitazioni per emergenza

1. Gli alloggi nella disponibilità delle amministrazioni comunali per far fronte alle emergenze abitative si suddividono nei seguenti gruppi
 - a) alloggi facenti parte di riserva di cui alla L.R. 96/1996 e ss.mm.;
 - b) alloggi di proprietà del Comune
 - c) alloggi assunti in locazione dal Comune da enti e/o privati cittadini;
 - d) alloggi presi in locazione direttamente da privati cittadini in condizione di emergenza abitativa per i quali i Comuni assumono forme di garanzia nei confronti dei locatori.

2. Nell'assegnazione degli alloggi destinati a fronteggiare l'emergenza abitativa verrà data priorità agli alloggi posti nel Comune di residenza del richiedente.

Art. 3

Modalità d'uso delle abitazioni

Per quanto attiene gli alloggi di cui ai punti a) e b) dell'art. 2 , l'utilizzazione avviene mediante assegnazione per il periodo in cui perdura l'emergenza abitativa. Lo stesso criterio si applica per gli alloggi di cui al punto c) dello stesso articolo, per i quali il periodo di assegnazione non può comunque superare la durata del contratto fra il Comune e il locatore dell'alloggio.

Art. 4

Individuazione delle situazioni di emergenza

1. Ai fini del presente regolamento sono considerate situazioni di emergenza abitativa tutte quelle condizioni ove si renda necessario provvedere alla sistemazione abitativa di nuclei familiari in dipendenza di sopraggiunte necessità.
2. L'emergenza abitativa viene valutata sulla base dei seguenti criteri:
 - a) Famiglie prive di alloggio a seguito di calamità o di totale inagibilità dichiarata dalle competenti autorità;
 - b) Famiglie con sfratto esecutivo alle quali sia stato notificato preavviso di sfratto a norma dell'art. 608 del c.p.c. e sia stata notificata dalla competente autorità la data di esecuzione di sgombero. Non rientra nella presente fattispecie lo sfratto dovuto a morosità nel pagamento del canone , ad eccezione dei casi in cui la morosità sia dovuta a particolari situazioni di indigenza socio economica debitamente certificata dai servizi sociali del Comune (quali: stato di disoccupazione, grave malattia di alcuno dei componenti il nucleo familiare ecc.). La situazione di emergenza abitativa per sfratto deve comunque essere confermata dai servizi sociali del Comune di residenza con riferimento alla situazione socio-economica e l'assoluta impossibilità di provvedere in proprio ad altra sistemazione.
 - c) Famiglie in particolare condizione di indigenza socio-economica certificate dai servizi sociali del comune di residenza e assolutamente impossibilitati a provvedere in proprio ad altra sistemazione abitativa.

Art. 5

Requisiti per l'accesso

1. Il diritto all'assegnazione degli alloggi riservati all'emergenza abitativa è consentito esclusivamente ai richiedenti che si trovino in una delle condizioni specificate al precedente articolo 4.
2. I beneficiari degli alloggi disponibili devono comunque possedere i requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica previsti dalle norme vigenti in materia, salvo deroghe espresse e motivate.

Art. 6

Criteri per la valutazione del periodo di emergenza

1. Il periodo di emergenza abitativa viene stabilito in sede di assegnazione dell'alloggio tenendo conto della capacità socio-economica delle famiglie per assicurarsi adeguate soluzioni abitative sul mercato privato, come da specifica relazione redatta dai servizi sociali del Comune.

ACCESSO MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Art. 7

Domande di assegnazione

1. La domanda di assegnazione degli alloggi oggetto del presente regolamento dovranno essere presentate al Comune di residenza per iscritto e redatta su apposito modulo fornito dal comune, secondo lo schema che verrà approvato con atto del funzionario Responsabile della gestione associata per gli aiuti alle famiglie.
2. Per tutte le condizioni previste dalla legge, il richiedente può ricorrere all'uso della dichiarazione sostitutiva di certificazione nonché della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445.
3. All'Ufficio delegato alla gestione associata per gli aiuti alle famiglie sono attribuite le competenze amministrative decisorie in ordine all'accesso degli utenti alle prestazioni.

Art. 8

Punteggi di selezione delle domande

1. Nel caso di necessità di formazione di una graduatoria a seguito di presentazione di più richieste, le medesime saranno formate dall'Ufficio associato sulla base dei punteggi da attribuire a ciascun richiedente, secondo quanto di seguito indicato:
 - d) Famiglie prive di alloggio a seguito di calamità o di totale inagibilità dichiarata dalle competenti autorità; **PUNTI 6**
 - e) Famiglie con sfratto esecutivo alle quali sia stato notificato preavviso di sfratto a norma dell'art. 608 del c.p.c. e sia stata notificata dalla competente autorità la data di esecuzione di sgombero. **PUNTI 4**
 - f) Famiglie in particolare condizione di indigenza socio-economica certificate dai servizi sociali del comune di residenza e assolutamente impossibilitati a provvedere in proprio ad altra sistemazione abitativa. **PUNTI 2**

2. Ai fini della formazione delle graduatorie i richiedenti sono collocati in subordine tenendo conto del reddito imponibile annuo complessivo del nucleo familiare , nelle seguenti fasce:
 - 2.1 non superiore all'importo di una pensione minima INPS **punti 3**
 - 2.2 superiore al punto 2.1 ma non superiore a due pensioni minime INPS **punti 2**
 - 2.3 superiore al punto 2.2 ma non superiore a tre pensioni minime INPS **punti 1**

Art. 9

Istruttoria delle domande e formazione della proposta di graduatoria

1. L'ufficio delegato alla gestione associata per gli aiuti alle famiglie provvede, sulla base dei punteggi attribuiti ai sensi del precedente art. 9 , alla verifica dei requisiti per l'accesso alla prestazione nonché alla emissione del relativo provvedimento amministrativo.
2. A parità di punteggio verrà data priorità nell'assegnazione, ai nuclei con presenza di componenti portatori di handicap permanente o invalidità superiore a 2/3 debitamente certificata.

Art. 10

Assegnazione dell'alloggio

1. L'assegnazione è disposta da parte degli uffici dei singoli comuni previo accertamento da parte dell'Ufficio delegato alla gestione associata per gli aiuti alle famiglie della permanenza nel richiedente della situazione di emergenza abitativa.
2. Gli alloggi riservati sono assegnati tenendo conto, ove possibile, del numero dei vani di ciascun alloggio e della consistenza del nucleo familiare del richiedente.

Art. 11

Indennità di occupazione degli alloggi

Alle famiglie assegnatarie degli alloggi per le emergenze abitative, sarà richiesta una indennità di occupazione in relazione alle condizioni socio economiche del nucleo familiare, tenendo conto delle disposizioni contenute nella L.R. 96/1996 e ss.mm.ii.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 12

Trattamento dei dati personali

1. Tutti i dati personali raccolti in applicazione al presente regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità ivi previste.
2. Il richiedente ha facoltà di esercitare i diritti previsti dall'art. 13 della legge n. 675 del 1996 e ss.mm.ii.
3. Titolari dei trattamenti sono i Sindaci dei singoli comuni
4. I dati raccolti saranno trattati, in conformità alle norme vigenti in materia, dagli addetti agli uffici comunali tenuti all'applicazione del presente regolamento.
5. I dati possono essere oggetto di comunicazione e/o diffusione a soggetti pubblici e privati in relazione a quanto previsto dalla normativa sulla privacy.

Art. 13

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo la sua approvazione.

2. Con effetto dalla data di entrata in vigore, sono abrogati tutti gli atti adottati dai Comuni aventi natura regolamentare che risultino in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni della legge regionale n.96/96 e s.mm.ii.

Art. 14

Pubblicità aggiuntiva

Ai fini del rispetto del diritto di accesso dei cittadini ai documenti amministrativi e della partecipazione ai procedimenti amministrativi, dell'entrata in vigore del presente Regolamento sarà data pubblicità, con avviso affisso per trenta giorni consecutivi all'Albo pretorio dei singoli comuni, e deposito dello stesso presso l'Ufficio relazioni con il pubblico per la visione e l'eventuale rilascio di copia a chiunque vi abbia interesse.

=====